



*Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

**dispone**

***1. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della relativa evoluzione***

- 1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
- 1.2 Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle

Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all'applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall'applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all'attività prevalente, superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d'impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

- 1.3. Al fine di semplificare la compilazione dei modelli di cui al punto 1.1, i contribuenti che utilizzano l'applicativo *RedditiOnLine*, possono effettuare sulla base della corrispondenza dei dati individuata negli Allegati 2 e 3, l'importazione nel *software* per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei dati indicati nei modelli di dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023, avvalendosi dell'apposita funzionalità informatica.
- 1.4. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

## **2. *Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione***

- 2.1 È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione che è parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
- 2.2 Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2023 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, tenuti all'applicazione degli stessi per il medesimo periodo d'imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025.
- 2.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

### **3. *Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa***

- 3.1 I modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito *Internet* [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).
- 3.2 I medesimi modelli possono essere, altresì, prelevati da altri siti *Internet* a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall'Allegato n. 1 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
- 3.3 È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento.

### **4. *Modalità per la trasmissione dei dati***

- 4.1 I modelli di cui ai punti 1.1 e 2.1 devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.
- 4.2 La trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio *Entratel* o il servizio *Fisconline*, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo provvedimento.
- 4.3 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l'invio, i dati relativi all'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente provvedimento.

### **5. *Asseverazione***

- 5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
- 5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
  - a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;
  - b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

## **6. *Trattamento dei dati***

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento n. 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell'articolo 9-*bis* del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e nel Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.

Tali norme hanno rispettivamente istituito e disciplinato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e il concordato preventivo biennale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.

Gli istituti citati hanno la finalità di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria.

Il comma 1 del citato articolo 9-*bis* prevede, altresì, che gli indici siano elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta.

L'articolo 9-*bis* ai commi 3, 4 e 5 prevede, inoltre, rispettivamente che:

- i dati rilevanti ai fini della progettazione, della realizzazione, della costruzione e dell'applicazione degli indici siano acquisiti dalle dichiarazioni fiscali previste dall'ordinamento vigente, dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del lavoro e il Corpo della guardia di finanza, nonché da altre fonti;
- i contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato;
- l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti o degli intermediari di cui essi possono avvalersi, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie informatiche, appositi programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione

dei dati, nonché gli elementi e le informazioni derivanti dall'elaborazione e dall'applicazione degli indici.

Il comma 2 dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria per l'elaborazione della proposta di concordato.

Il comma 1 dell'articolo 9 della medesima disposizione prevede che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

- 6.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione degli indici sintetici di affidabilità. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del *partner* tecnologico Sogei S.p.a, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
- 6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente provvedimento.
- 6.5 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessari e a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.6 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

## **Motivazioni**

Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017, come convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano, anche al fine di consentire un'omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

Inoltre, il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sulla base della delega di cui all'articolo 17 comma 2 della legge del 9 agosto 2023, n. 111, ha previsto che, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall'Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.

Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati:

- i modelli con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e della loro successiva evoluzione;
- il modello con cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2024 e 2025 e la relativa accettazione. Tale modello è parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

I modelli approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2024.

Inoltre, al punto 5 è richiamato l'istituto dell'asseverazione, applicabile agli indici sintetici di affidabilità fiscale per effetto di quanto previsto al comma 18 dell'articolo 9-*bis* del decreto legge n. 50 del 2017, in precedenza citato.

Viene altresì approvato, nell'ottica di riduzione degli adempimenti relativi alla presentazione dei dati necessari all'applicazione degli indici sintetici di

affidabilità fiscale, un elenco di corrispondenze tra i dati contabili presenti nel modello REDDITI 2024 e gli omologhi dati richiesti nei modelli ISA2024.

Tali informazioni possono essere esportate dall'applicativo *RedditiOnLine* all'interno del *software* degli indici sintetici di affidabilità con un sistema informatico di precompilazione.

Considerato, infine, che, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, a seguito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali di cui al precedente punto 6.6, non sono emersi rischi residui elevati, la previsione di cui all'articolo 36, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 non trova attuazione.

### **Riferimenti normativi**

#### *a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

#### *b) Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni: Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007: Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022;

Legge del 9 agosto 2023, n. 111: Delega al Governo per la riforma fiscale;

Legge del 30 dicembre 2023, n. 213: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari;

Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II: Disciplina del concordato preventivo biennale.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 febbraio 2024

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

*Firmato digitalmente*